

**In questo numero:****1 - LE SEDIVA NEWS DAL 31 MARZO AD OGGI**

31/03/2014	Rimborso al cliente del prezzo di un farmaco etico consegnato senza ricetta - QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)	09/04/2014	Vantaggi fiscali per le autovetture in leasing date in uso promiscuo ai dipendenti (<i>paolo liguori</i>)
01/04/2014	Quando un lavoratore adotta un bambino - QUESITO (<i>rocco de carlo</i>)	10/04/2014	Gli sconti alla farmacia per la cosmetica - QUESITO (<i>roberto santori</i>)
01/04/2014	Il lavoro straordinario retribuito "fuori busta" - QUESITO (<i>franco lucidi</i>)	11/04/2014	L'"autoassegnazione" del pc della farmacia - QUESITO (<i>valerio salimbeni</i>)
03/04/2014	Per la Cassazione la cessione di un immobile da demolire "torna" ad essere cessione di fabbricato (<i>stefano civitareale</i>)	14/04/2014	Ancora sulla distribuzione di SOP e OTC mediante distributore - QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)
04/04/2014	Sulla riduzione dell'aliquota di <i>cedolare secca</i> e sul <i>bonus arredi</i> (<i>stefano lucidi</i>)	15/04/2014	La conservazione delle fatture relative ai beni strumentali - QUESITO (<i>stefano civitareale</i>)
07/04/2014	Quando può rivelarsi legittimo il diniego del nullaosta all'esecuzione dello sfratto - QUESITO (<i>gustavo bacigalupo</i>)	16/04/2014	La Corte Costituzionale sulle sanzioni penali in tema di omesso versamento dell'iva (<i>stefano lucidi</i>)
08/04/2014	La consegna del farmaco a domicilio - QUESITO (<i>stefano lucidi</i>)	17/04/2014	Ancora una "perla" degli ineffabili burocrati del Ministero della Salute (<i>gustavo bacigalupo</i>)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**3 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2014****1 - LE SEDIVA NEWS DAL 31 MARZO AD OGGI****31/03/2014 - Rimborso al cliente del prezzo di un farmaco etico consegnato senza ricetta - QUESITO**

C'è un comportamento fiscalmente corretto per il farmacista di fronte alla richiesta, molto frequente, del cliente che dice: "Dottore, io adesso le pago il medicinale (cosa che già non si potrebbe fare in assenza di ricetta), ma non riuscendo a trovare il mio medico ed avendone urgenza, posso portarle in seguito l'impegnativa per il rimborso?" Ovviamente trattasi di clienti abituali.

La "prassi" descritta nel quesito configura, come da Lei peraltro indicato, un comportamento non conforme alle regole che disciplinano la consegna di farmaci in assenza della prescritta ricetta medica.

Trattandosi però di un cliente abituale, il quale dichiara per di più di avere urgenza del farmaco, potrebbe essere adottata (ma sarebbe forse più appropriato dire *adattata*, e dunque, come diceva Manzoni, "adelante... con juicio" perché è da maneggiare con molta cura) la soluzione prevista dal decreto del Ministero della Salute del 31/03/2008, che consente al farmacista - in caso appunto di *estrema necessità e urgenza* - di dispensare medicinali senza presentazione della ricetta obbligatoria compilando e consegnando al paziente l'apposito modulo ministeriale e osservando le altre formalità prescritte ([v. Sediva news del 21/03/2014](#): "I moduli relativi ai farmaci consegnati in assenza della prescritta ricetta medica").

Nel caso in cui, poi, il cliente torni con la prescrizione del farmaco in questione (pagato integralmente al momento della sua dispensazione), si pone il problema fiscale oggetto del quesito.

Infatti, all'atto della consegna della specialità è stato emesso verosimilmente lo scontrino fiscale per l'intero importo, per cui è ora necessario restituire il relativo corrispettivo in denaro al cliente, battendo un nuovo scontrino per l'eventuale ticket.

Il precedente scontrino dovrà evidentemente essere annullato mediante rettifica su quello di chiusura giornaliera riportando manualmente - e firmando - un promemoria di quanto accaduto, deducendo dall'incasso giornaliero (da trascrivere

sul registro di prima nota dei corrispettivi) l'ammontare corrispondente allo scontrino annullato.

(*stefano civitareale*)

01/04/2014 - Quando un lavoratore adotta un bambino - QUESITO

Una mia collaboratrice deve recarsi all'estero per adottare un bimbo e mi ha chiesto un permesso di alcuni mesi. Cosa prevede la legge?

In tema di adozioni da parte di un lavoratore, i genitori *adottivi* sono in principio assimilati a quelli *biologici*

Il T.U. Maternità e Paternità, infatti, prevede per l'adozione - sia nazionale che internazionale - di un bambino un congedo di maternità/paternità di cinque mesi. Se l'adozione avviene in territorio nazionale il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice o del lavoratore, mentre, nelle adozioni internazionali, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, cioè durante il periodo di permanenza all'estero richiesto dal singolo Stato estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura di adozione.

E laddove, durante la loro permanenza all'estero, non richiedano il congedo di maternità/paternità, i genitori adottivi mantengono bensì il diritto al congedo che tuttavia in tale evenienza non è retribuito con alcuna indennità.

In caso di *affidamento*, infine, i lavoratori affidatari del minore hanno diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo di *tre mesi* che deve peraltro essere goduto entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data dell'affidamento.

(*rocco de carlo*)

01/04/2014 - Il lavoro straordinario retribuito "fuori busta" - QUESITO

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che paga alcune ore di straordinario non includendole nella busta paga?

È prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 154,00,

elevata da un minimo di € 154,00 ad un massimo di € 1.032,00 ove l'illecito si riferisca a più di cinque lavoratori o quando in ogni caso la violazione si sia protratta - durante uno stesso anno solare - per un periodo superiore a 50 giorni lavorativi.

La vicenda è regolata dalla l. n. 66 del 2003 e però oltre alla sanzione che colpisce la retribuzione "in nero" delle ore di lavoro straordinario, c'è anche quella - in applicazione della l. n. 4/1953 - per l'inevitabile omissione delle registrazioni delle ore stesse sul cedolino paga.

(giorgio bacigalupo)

02/04/2014 - Il costo effettivo del denaro anticipato dalla banca - QUESITO

Ma quanto costa in realtà il denaro anticipato dalla banca?

Per determinare l'effettivo costo delle anticipazioni bancarie è necessario ricorrere alla formula che individua l'"*indicatore sintetico di costo*" (ISC), il quale, come a qualcuno forse è noto, trasforma in una percentuale anche le spese fisse come quelle di gestione e la commissione di affidamento.

Questi dati si trovano nel *riassunto scalare* che le banche tendono - è un malvezzo ben conosciuto - a non inviare per le ragioni più disparate (inclusa quella di non sopportare costi ulteriori), ma che sono imprescindibili per determinare appunto l'effettivo costo del denaro.

Gli elementi da prendere in considerazione sono comunque quattro: gli *interessi trimestrali*, le *spese di gestione trimestrali*, la *commissione affidamento trimestrale* e il *totale dei numeri debitori* (spesso le banche non sommano questi ultimi e quindi bisogna in pratica provvedere a totalizzarli).

Il *totale dei numeri debitori* da inserire nella formula per calcolare il costo effettivo è riferito alle prime sei cifre, cosicché un *totale numeri debitori*, poniamo, pari a 1.111.111, che è composto da sette cifre, va riportato a sei cifre, e perciò il *totale* diventa di 111.111.

Per fare un esempio, prendiamo il caso di costi sostenuti per 2.000 a titolo di *interessi trimestrali*, per 500 a titolo di *spese di gestione trimestrali* e per 700 a titolo di *commissione affidamento trimestrale*.

Il totale di queste tre voci ammonta ovviamente a 3.200, che è un ammontare da *moltiplicare* per 365 giorni, diventando perciò pari a 1.168.000; infine, tale importo va *diviso* per i primi sei numeri del *totale numeri debitori* risultanti dall'estratto conto e che abbiamo ipotizzato pari a 111.111.

Ecco dunque ricavato nell'esempio ora proposto l'"*indice sintetico di costo*" (ISC) applicato in tal caso dalla banca, che è pari a 10,51% (1.168.000 : 111.111)

La determinazione dell'ISC può consentire in definitiva anche (e soprattutto) di *scegliere* tra gli eventuali affidamenti offerti da banche e/o altri istituti finanziari come Credifarma, Interfarma, Farmanuova, ecc.

Questa è proprio l'esemplificazione che era stata richiesta anche da numerose farmacie assistite e i nostri uffici sono dunque a disposizione di chi voglia controllare il *tasso effettivo* applicato dal proprio istituto di credito, magari anche per contestare eventualmente percentuali fuori mercato.

Negli incontri periodici con i clienti potremo in ogni caso verificare anche questo aspetto pur se naturalmente è necessario che gli interessati, nel corso degli incontri, dispongano dell'ultimo estratto conto scalare ricevuto.

(franco lucidi)

03/04/2014 - Per la Cassazione la cessione di un immobile da demolire "torna" ad essere cessione di fabbricato.

La Corte di Cassazione (*sentenza n. 4150 del 21/02/2014*) ha ribaltato una consolidata posizione dell'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione n. 395/E del 22/10/2008*), per la quale la *cessione di un immobile da demolire* deve essere assimilata alla *cessione di un'area*.

La differenza in termini di tassazione è evidente.

Ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R., infatti, le cessioni di fabbricati - tranne alcune eccezioni - generano plusvalenze imponibili se intervengono nel quinquennio intercorso dall'acquisto o dalla costruzione.

Le cessioni di aree edificabili, invece, danno sempre luogo a plusvalenze imponibili per il cedente, quale che sia il periodo intercorso dal loro acquisto.

Nella risoluzione appena richiamata l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, come accennato, che la cessione di un fabbricato destinato alla demolizione - si trattava nella fattispecie di un capannone che insisteva su un'area oggetto di un piano di recupero - equivalga alla cessione di un'area edificabile, talché, ai fini della qualificazione tributaria dell'operazione, rilevarebbe non tanto *l'oggettiva natura del bene ceduto*, quanto *la potenzialità edificatoria dell'area*, che naturalmente si sarebbe "recuperata" una volta abbattuto il fabbricato.

La Suprema Corte non è stata però d'accordo, perché, richiamandosi alla lettera della legge (il citato art. 67 del T.U.I.R.) - che per l'appunto qualifica come redditi diversi "*...le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione*" - la sentenza conclude affermando che "*di conseguenza, non possono rientrare tra le stesse le cessioni aventi ad oggetto non un terreno 'suscettibile di utilizzazione edificatoria' ma un terreno sul quale insorge un fabbricato, e che quindi è da ritenersi già edificato.*"

Insomma, se quel che si cede è a tutt'oggi - anche fiscalmente - un fabbricato, è di questo che si tratta e a nulla rilevano le intenzioni dell'acquirente di demolirlo per recuperare la potenzialità edificatoria dell'area.

(stefano civitareale)

04/04/2014 - Sulla riduzione dell'aliquota di cedolare secca e sul bonus arredi

E' stato pubblicato nella G.U. il DL 47/2014, chiamato "*Piano casa*", che ha ridotto dal 15 al 10% l'aliquota della c.d. *cedolare secca* da applicare sugli affitti di immobili abitativi a canone concordato.

Si tratta, è bene ricordarlo, dei contratti di locazione di appartamenti (con esclusione dunque di negozi e uffici) ubicati in comuni ad alta densità abitativa, stipulati con l'assistenza delle rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari ad un canone concordato tra tali organizzazioni e perciò inferiore a quello di mercato.

La riduzione, che, attenzione, si applica per i canoni percepiti dal 2014 al 2017, esplica efficacia automatica per i contratti a canone concordato stipulati anteriormente all'entrata in vigore del DL e ovviamente anche a quelli intervenuti in data successiva.

E' però opportuna una "riflessione" con riguardo, in particolare, ai contratti di locazione abitativa il cui canone sia stato determinato in funzione del *valore di mercato* e quindi assoggettato alla *cedolare secca* con l'aliquota del 21% (sempreché si sia espressamente optato per la sua applicazione) oppure a tassazione ordinaria in assenza di tale opzione.

Il risparmio fiscale (il passaggio al 10%), infatti, è molto interessante, per cui potrebbe convenire la riduzione del canone a quello "concordato" nel senso appena precisato, per beneficiare della riduzione dell'imposta sostitutiva al 10%; non è escluso, fatti i conti, che l'importo residuo al netto delle imposte sia superiore a quello derivante dall'applicazione del diverso regime impositivo applicato nel caso concreto.

Non c'è, invece, nel DL la norma - che per la verità tutti attendevano - di abrogazione della disposizione introdotta con

la Legge di stabilità del 2014, secondo cui il “bonus arredi” (la detrazione cioè dell’importo di € 10.000 per acquisto di arredi da destinare ad abitazioni per le quali si sono operate spese di ristrutturazione edilizia che beneficiano del credito d’imposta del 50% della spesa sostenuta) si applica limitatamente a un importo corrispondente all’ammontare della spesa per ristrutturazione effettivamente sostenuta, sempre con il tetto massimo di € 10.000, e perciò, ad esempio, nell’ipotesi in cui la ristrutturazione abbia comportato un esborso di € 2.000, l’ulteriore beneficio del “bonus arredi” è circoscritto appunto a tale ultimo importo.

E però, questa limitazione non dovrebbe applicarsi quantomeno per gli arredi acquistati e pagati nell’anno 2013, perché se non altro la disposizione limitativa è stata introdotta, come detto, soltanto nella Legge di stabilità 2014, e dunque ha efficacia solo dall’1/1/2014.

(stefano lucidi)

07/04/2014 - Quando può rivelarsi legittimo il diniego del nullaosta all’esecuzione dello sfratto - QUESITO

E’ stato appena convalidato lo sfratto per il locale farmacia; essendo ancora necessario, se non sbaglio, il famoso nullaosta per l’esecuzione, vorrei sapere se il comune può negarlo per l’assenza di locali nella zona, tanto più che la mia sede dovrebbe essere trasferita, avendone fatto richiesta da tempo, dal centro storico ad una nuova zona abitata.

Almeno in un caso come questo, ferma l’estrema delicatezza della vicenda, potrebbero anche sussistere ragioni di pubblico interesse – le sole che possono entrare in gioco nel rilascio del provvedimento, positivo o negativo – sufficienti a spiegare un diniego.

L’amministrazione potrebbe invero ritenere pregiudizievole per l’assistenza farmaceutica della zona la soppressione di una farmacia, e dunque l’inesistenza di altri locali idonei (e disponibili) ubicati all’interno degli attuali confini della sede sembrerebbe in tal caso poter anche *di per sé* giustificare il rinvio dell’esecuzione e perciò la reiezione della richiesta di nullaosta.

Tuttavia, tenendo anche conto del robusto recente incremento, perlomeno in “pianta organica”, del numero degli esercizi sul territorio che può rendere in qualche circostanza meno semplice assumere come *pregiudizievole* per l’interesse pubblico la chiusura *in loco* di una farmacia, il rigetto dell’istanza del locatore deve essere sostenuto dall’amministrazione competente (che generalmente è proprio il comune) - ancor più che nel passato - in modo adeguato sul piano documentale e motivazionale, e sia sotto il primo profilo (l’asserito pregiudizio, come detto, per l’assistenza farmaceutica) che sotto il secondo (irreperibilità di altri locali).

In ogni caso, il *diniego* non può certo prolungarsi *sine die* dato che un provvedimento del genere – che comprime, vale la pena rammentarlo, diritti soggettivi perfetti come quelli del locatore – può avere nel sistema efficacia solo *transitoria*, come è vero che i giudici amministrativi hanno mostrato, nelle ultime circostanze in cui se ne sono occupati (ma per la verità è qualche tempo che non se ne parla), di voler contrastare sempre più *dinieghi* reiterati del *nullaosta*, pur quando ampiamente motivati.

Qui però, come si legge nel quesito, sarebbe in corso - usiamo il condizionale perché in questo momento le amministrazioni nutrono (non a ragione, secondo noi) parecchie perplessità sull’area applicativa dell’art. 5 della l. 362/91 - un procedimento diretto a “decentrare” una o più sedi.

Il che potrebbe forse anche corroborare ulteriormente un rifiuto del provvedimento, specie considerando che un programmato spostamento della farmacia in altra zona del territorio comunale rafforzerebbe indubbiamente la

temporaneità del diniego, per ciò stesso rendendolo, come accennato, solo *transitorio*.

Come sarà chiaro, l’art. 11 del dl Cresci Italia almeno sulla disciplina del famoso *nullaosta* non ha inciso minimamente, e per quanto La riguarda, in definitiva, la richiesta del locatore potrebbe anche essere legittimamente rigettata.

(gustavo bacigalupo)

08/04/2014 - La consegna del farmaco a domicilio - QUESITO

C’è qualche norma che regola la consegna a domicilio dei farmaci? Vi fa riferimento il d.lgs. 3/10/2009 n. 153 (sui nuovi servizi in farmacia) quando parla di consegna a domicilio per a) la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata..., ma qui siamo nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata.

In realtà della consegna dei medicinali a domicilio si occupa espressamente soltanto la disposizione da Lei citata, che non detta tuttavia alcuna regola specifica in proposito, che troveremo probabilmente nella nuova “Convenzione” farmaceutica, che prima o poi dovrà pur essere definita.

Da un punto di vista più generale, possiamo ricordare che a seguito di un ormai datato “contenzioso” tra la FOFI e l’Antitrust, furono rimossi i divieti previsti nel Vs. *Codice deontologico* con riguardo alla consegna a domicilio del farmaco da parte della farmacia o di soggetti privati che si propongono per effettuare tale servizio.

Successivamente la FOFI con una circolare del 2004 ha sostanzialmente confermato la liceità, anche sotto il profilo professionale, della consegna di farmaci a domicilio, purché *successiva* alla spedizione della ricetta da parte del farmacista e nella farmacia.

Resta sempre ineludibile, infatti, il controllo che il farmacista deve assicurare in ordine alla regolarità della prescrizione e/o nel controllo del farmaco consegnato.

La ricetta deve quindi pervenire in originale presso la farmacia *prima* che il farmaco esca, ferma l’irrelevanza del soggetto che provvede a farla pervenire nell’esercizio, ma se il medicinale è soggetto a prescrizione medica non è consentito il recapito di quest’ultima tramite fax o e-mail.

La consegna a domicilio può essere svolta anche dietro pagamento di un corrispettivo nel rispetto delle disposizioni fiscali.

Infine, il titolare della farmacia ha naturalmente la piena responsabilità della corretta conservazione dei medicinali, anche con riguardo alla fase di trasporto.

Questa comunque è una vicenda che, come noto, si pone in termini sempre più delicati e controversi, specie per come talora viene condotta nella pratica dai protagonisti, e potrà forse risolverla una volta per tutte – se mai accadrà – una sua definizione o ridefinizione, su uno o più fronti, in sede normativa.

(stefano lucidi)

09/04/2014 - Vantaggi fiscali per le autovetture in leasing date in uso promiscuo ai dipendenti

Oltre a godere dei vantaggi già accennati nella [Sediva News del 28/2/2014](#), le *autovetture* concesse *in uso promiscuo* ai dipendenti consentono alla farmacia – se acquistate in leasing – di dedurre addirittura i canoni in un tempo dimezzato (due anni) rispetto a quello previsto per le auto meramente aziendali (quattro anni).

Come è noto, la Legge di Stabilità 2014 è intervenuta recentemente riducendo l’arco temporale di deducibilità dei canoni di leasing per i beni mobili *da due terzi alla metà del periodo di ammortamento*, ma restava ancora da chiarire come questa novità incidesse sulla disposizione generale sul leasing riguardante le autovetture, in ordine al quale era infatti rimasto in piedi l’arco temporale di deducibilità pari all’intero

periodo di ammortamento (4 anni).

Un chiarimento al riguardo è ora giunto nel corso di *Telefisco 2014*, avendo i tecnici dell'Agenzia delle Entrate riconosciuto in tale circostanza che la "penalizzazione" concerne soltanto le vetture *ad uso esclusivamente aziendale* e che dunque quelle *ad uso promiscuo* beneficiano a pieno titolo della riduzione, risolvendosi pertanto in un incentivo ulteriore per destinare un'autovettura della farmacia - se acquistata in *leasing*, evidentemente - all'uso (anche) privato di un dipendente.

(paolo liguori)

10/04/2014 - Gli sconti alla farmacia per la cosmetica- QUESITO

Per l'acquisto dei cosmetici mi è stato praticato lo sconto pattuito per il raggiungimento della "cifra" di fatturato per l'anno 2013 con una nota di credito senza evidenza di iva. E' corretto?

Diremmo di sì.

Infatti, secondo la legge Iva (D.P.R. 633/72) i c.d. "sconti condizionati", quelli cioè contrattualmente concordati con i fornitori al raggiungimento di un certo volume di acquisti (abbastanza diffusi, peraltro, proprio nel settore della profumeria), possono essere trattati ai fini iva in due modi.

In primo luogo, potrà essere emessa appunto una *nota di credito con iva*, con cui il fornitore, oltre a corrispondere lo sconto in denaro, "recupera" la maggiore iva a debito corrisposta a suo tempo al momento della cessione del bene al prezzo al lordo dello sconto.

Questa modalità non è però un *obbligo* ma una semplice *facoltà* che il fornitore può tuttavia esercitare, attenzione, *soltanto se la vendita dei prodotti oggetto di sconto sia avvenuta entro un anno dall'emissione della nota di credito*.

D'altronde, se il fornitore sceglie questa strada, la farmacia è *obbligata* dal canto suo a registrare la nota di credito anche ai fini iva (come imposta a debito o, alternativamente, come rettifica dell'iva a credito) con l'effetto di *maggiorare* - dell'importo dell'iva naturalmente evidenziata nella nota di credito del fornitore - il versamento del tributo riferito al periodo di registrazione del documento.

Ma, *alternativamente* a questa prima soluzione, se - quale ulteriore "premio" per i buoni risultati di vendita della farmacia sua cliente - rinuncia ad esercitare la facoltà di "recupero" della maggiore iva pagata (ed è quello che avviene "tradizionalmente" nel settore della profumeria), il fornitore emetterà una *nota di credito senza iva*, e quindi per il solo importo dello sconto riconosciuto ed effettivamente corrisposto.

In questo secondo caso l'operazione ha un rilievo puramente finanziario-patrimoniale (perché si tratta del semplice pagamento di una somma di denaro) e non rileva ai fini dell'iva né per il fornitore, né per la farmacia.

In pratica, l'iva - corrisposta "a monte" dal fornitore sulla cessione dei prodotti che ha beneficiato dello sconto - deve considerarsi "*definitiva*", anche se tale seconda modalità diventa per il fornitore *obbligatoria*, e perciò l'unica possibile, quando, come accennato, la nota di credito sia emessa *dopo più di un anno* dalla data di consegna dei prodotti "scontati" alla farmacia.

(roberto santori)

11/04/2014 - L' "autoassegnazione" del pc della farmacia - QUESITO

Alcuni pc della precedente rete informatica della farmacia sono ancora validi e li sto utilizzando nella mia abitazione. Quali adempimenti devo osservare?

Si tratta di una comune operazione di destinazione di beni strumentali in carico alla farmacia all'uso o consumo

personale e/o familiare del titolare.

Ai fini dell'iva, come abbiamo già osservato in una news precedente, tale *assegnazione* sconta l'imposta (ad aliquota 22%) se - come sicuramente è avvenuto in questo caso - sia stata detratta l'imposta pagata al fornitore al momento dell'acquisto dei beni; l'iva va però ora applicata, si badi, sul loro valore *normale*, in pratica quello di mercato.

Sul versante delle imposte dirette, invece, proprio perché *beni strumentali*, questa *autoassegnazione* concorrerà al reddito dell'esercizio - nell'anno in cui l'operazione viene effettuata - per l'importo corrispondente alla *differenza* tra il valore appunto *normale* e l'eventuale residuo da ammortizzare e determinerà, alternativamente, un provento (*plusvalenza*) laddove quello *normale* si riveli *superiore* all'importo (c.d. *storico*) ancora da ammortizzare, ovvero un costo (*minusvalenza*) quando il primo risulti *inferiore* al secondo.

Ora, se da un lato le *plusvalenze* da "*autoassegnazione*" costituiscono certamente proventi *imponibili*, dall'altro le *minusvalenze* originate in tali evenienze, a decorrere dall'esercizio 2006, non sono più deducibili; in quest'ultimo caso, quindi, la farmacia non potrà dedurre dalle imposte sui redditi la perdita iscritta in bilancio a seguito dell'operazione.

(valerio salimbeni)

14/04/2014 - Ancora sulla distribuzione di SOP e OTC mediante distributore - QUESITO

Sull'annosa questione della distribuzione automatica degli OTC, ho visto su qualche sito di fabbriche di distributori automatici che il problema verrebbe superato con il blocco della distribuzione e la richiesta "remote" ad un call-center dove un farmacista, in base alle motivazioni che il cliente fa, autorizza lo sblocco. E' corretto?

Io mi riferisco alla distribuzione automatica di prodotti come: moment, tantum verde, benagol, borocillina e simili.

In primo luogo, anche prescindendo da ulteriori considerazioni, le modalità di erogazione descritte nel quesito sembrano piuttosto macchinose, tali in definitiva da neutralizzare in gran parte la convenienza economica della gestione del distributore automatico, perché se non altro l'assistenza del *call-center* potrebbe in qualche modo essere addebitata alla farmacia utilizzatrice del distributore...

Premesso questo, ricordiamo che la cessione al pubblico di tali farmaci - esattamente come per gli "etici" - deve essere obbligatoriamente operata *in farmacia e in parafarmacia* ai sensi, rispettivamente, dell'art. 122 TULS ("*la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia*") e 5, comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in l. 248/2006 ("*è obbligatoria infatti la "presenza e l'assistenza personale diretta al cliente del farmacista"*").

La *ratio* delle due disposizioni è chiara e ben nota, e non è necessario perciò riparlare.

Deve conseguentemente escludersi in principio la legittimità di qualsiasi forma di dispensazione al di fuori del locale farmacia o del locale para-farmacia negli orari di vendita, ivi compresa pertanto anche quella tramite *distributori automatici*, neppure "rafforzando" quest'ultima con il passaggio obbligato del cliente (mediante un "blocco" preventivo) per un *call-center*, i cui risponditori peraltro - come ognuno di noi rileva facilmente quando ha la ventura di imbattersi in un *call-center* - potrebbero fisicamente operare anche a mille chilometri di distanza dal distributore e rendere quindi scarsamente immaginabile qualunque autentica "assistenza" da parte di farmacisti...

D'altra parte non possiamo però ignorare che le disposizioni appena richiamate sono state, e non solo indirettamente, "messe in discussione" dalle novità in materia di vendita a distanza di medicinali senza obbligo di prescrizione.

Come sappiamo, infatti, il decreto legislativo 19/02/2014 n. 17 (recante l'attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica a sua volta la direttiva 2001/83/CE) ha previsto l'inserimento nel D.lgs. 219/2006 (*Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano*) di un nuovo titolo VII-bis rubricato "Vendita a distanza al pubblico" composto da un solo articolo, il 112-*quater*, rubricato significativamente "Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto legge 4 luglio 2006 n. 223".

Tale nuova disposizione, dopo aver ribadito che "E' vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica", dispone che "La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986 n. 317, e successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo".

Dunque, e sono in parecchi a domandarselo, per quanto tempo ancora si rivelerà ragionevole, alla luce di questa novità, vietare la vendita di un SOP o di un OTC mediante un distributore automatico collocato (nella maggior parte dei casi) appena fuori della farmacia - vendita, quindi, inevitabilmente effettuata non solo senza l'assistenza ma addirittura in assenza di un farmacista - quando è al tempo stesso ormai consentito acquistare lo stesso farmaco su internet, con un semplice "click", anche a migliaia di chilometri di distanza?

La XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, inserendo nel suo parere favorevole allo schema del decreto alcune raccomandazioni (o condizioni?), ha tenuto a ribadire che "appare necessario estendere esplicitamente, anche alla modalità di vendita online, l'applicazione delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, al fine di garantire che il cittadino possa ricevere i farmaci nelle stesse condizioni in cui li troverebbe nelle farmacia e negli altri esercizi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico [la sottolineatura è nostra]: pertanto il Governo proceda conseguentemente alla modifica del citato art. 112-*quater*;".

Anche in sede di stesura delle nuove norme, insomma, il problema sembra ora perlomeno avvertito.

Ma nel testo definitivo questa raccomandazione (o condizione?) è stata recepita piuttosto debolmente - o così almeno sembrerebbe - limitandosi a dettare prescrizioni, anzi mere notazioni, sull'identificabilità dei siti web e sul rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione per il trasporto dei medicinali venduti on-line (comma 8, 9 e 10 art. 112-*quater*).

Non resterebbe pertanto che attendere le indicazioni concrete che in sede di attuazione vorranno fornire a questo riguardo gli organi di vigilanza, tenendo comunque ben presente che l'ostacolo da superare non è di poco conto trattandosi, come abbiamo visto, di due norme legislative, che soltanto una fonte di pari rango può perciò abrogare o anche semplicemente modificare.

Le nuove disposizioni, in ogni caso, prevedono pur sempre che il canale telematico sia attivabile solo dalle farmacie e para-farmacie e che quindi, quali che siano le forme di controllo che si vorranno attivare per garantire anche a distanza un'adeguata assistenza per le dispensazioni operate con queste modalità (ad esempio, si potrebbe condizionare l'accettazione dell'ordine telematico ad adeguate precisazioni - tralasciando qui i problemi di privacy che ne deriverebbero - in ordine ai sintomi, alle condizioni generali di salute, all'esistenza di allergie e/o intolleranze, ecc., con la correlata responsabilità del richiedente sulla veridicità e/o completezza dei dati forniti...), il contatto si svolgerebbe comunque con lo stesso soggetto che eroga il farmaco e non con un anonimo e indefinito call-center, come nei casi riportati nel quesito.

Ma allora, per concludere, se - mutuando proprio da quanto prescritto in materia di cessioni via web - dall'altro capo del telefono dovrà pur esserci la farmacia o la para-farmacia pronta a "sbloccare" il distributore dopo essersi accertata della sicurezza dell'erogazione, quale potrà essere, lo ribadiamo ancora una volta, la convenienza economica di detenere una macchina che per definizione tutti questi problemi dovrebbe invece risolverli?

(stefano civitareale)

15/04/2014 - La conservazione delle fatture relative ai beni strumentali - QUESITO

Vorremmo sapere se i termini di conservazione delle fatture di acquisto di beni strumentali della farmacia sono più lunghi di quelli riguardanti le altre fatture.

Le cose non stanno propriamente così.

Per la conservazione delle fatture di acquisto dei beni strumentali inerenti all'esercizio dell'attività non è infatti previsto alcun termine "speciale" di conservazione, valendo anche per esse la regola generale di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 600/73, secondo la quale tutta la documentazione di coronamento alle scritture contabili (fatture, note, ricevute, estratti conto bancari, ecc.) deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta considerato, e questo, s'intende, anche oltre il termine *decennale* stabilito dall'art. 2220 del cod. civ.

Ma sul piano pratico è ragionevole in realtà dare al quesito una risposta affermativa, dato che per i beni strumentali - proprio perché il loro utilizzo, come noto, non si esaurisce nel periodo d'imposta in cui essi vengono acquistati, ma si estende a tutti gli anni di "vita utile" dei beni stessi, e anche oltre il periodo di ammortamento fiscale, laddove, pur completamente ammortizzati, restino in uso alla farmacia - l'Amministrazione finanziaria deve essere in grado di verificare che i costi riguardanti il cespite, e dedotti fiscalmente in ciascuno degli anni di suo utilizzo (e non ci riferiamo solo agli ammortamenti, ma anche alle eventuali spese di impiego, manutenzione, ecc.), fossero e/o siano *inerenti* all'esercizio dell'impresa in quanto riferibili a beni *effettivamente* acquistati per essere *effettivamente* destinati al loro utilizzo nell'attività.

Di qui, ci sembra, la necessità di conservare le fatture di acquisto riguardanti questi beni sostanzialmente fino a quando non si sia definito l'accertamento relativo all'anno della loro dismissione (e dunque anche oltre l'anno in cui si è esaurito il suo processo di ammortamento fiscale, ove esso rimanga in uso, come accennato), e perciò fino a quando - questa la conclusione in pillole - non si sia definito l'accertamento relativo all'anno in cui il bene viene ad ogni effetto *estromesso* dall'attività di farmacia.

(stefano civitareale)

16/04/2014 - La Corte Costituzionale sulle sanzioni penali in tema di omesso versamento dell'iva

Nel luglio del 2006 è stata introdotta nel D.Lgs. 74/2000 (che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sull'iva) una disposizione che prevede la reclusione da 6 mesi a due anni per chiunque *non versa l'iva dovuta in base alla dichiarazione annuale* entro il termine per la liquidazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre di ogni anno), sempreché l'omissione sia superiore a € 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Il Tribunale di Bergamo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma citata, perché si pone in contrasto (per mancato coordinamento) con il delitto previsto nei casi di *presentazione di dichiarazione iva infedele*, quando questo però abbia comportato un omesso versamento dell'iva per importi superiori a € 103.291,38.

La diversa soglia di punibilità penale (€ 50.000 *in caso di*

omissione di versamento iva e € 103.291,38 in caso di dichiarazione iva infedele) configura infatti la lesione del principio di uguaglianza, resa manifesta dal fatto che la dichiarazione infedele costituisce un illecito più grave rispetto all'omesso versamento dell'iva dichiarata dal contribuente, mentre la soglia di punibilità è più alta rispetto a quella prevista per il "semplice" omesso versamento.

Con sentenza n. 80 dell'08/04/2014, la Consulta, condividendo il pensiero del Tribunale, ha dunque ora dichiarato incostituzionale la disposizione in argomento nella parte appunto in cui punisce l'omesso versamento dell'iva (dovuta in base alla dichiarazione annuale) anche per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a € 103.291,38. La decisione, tuttavia, si applica in pratica soltanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, perché in questa data è entrato in vigore il D.L. n. 138 del 2011 che ha ridotto a € 50.000 la soglia di punibilità anche per dichiarazione iva infedele, e dunque da allora torna a valere tale limite perché si perfezioni il reato di omesso versamento dell'iva.

(stefano lucidi)

17/04/2014 - Ancora una "perla" degli ineffabili burocrati del Ministero della Salute

Nella *Sediva news* del 30/11/2012 ("L'inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario") abbiamo illustrato, e criticato come si conveniva, il parere espresso in data 23 novembre 2012 dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in risposta ad alcuni quesiti della Fofi sul concorso straordinario.

In quella circostanza, temendo che un ostacolo all'acquisizione di diritto dell'idoneità da parte di chi consegna la titolarità di una farmacia in forma associata possa derivare dal disposto del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 ("...sono soci della società farmacisti... in possesso del requisito dell'idoneità previsto ecc."), tentava di superare tale supposto impedimento riconducendo a forza anche i concorrenti in forma associata nella disposizione di cui al secondo comma dell'art. 12 della l. 475/68, dettata espressamente per il titolare in forma individuale, e secondo la quale - tra l'altro, e in estrema sintesi - il farmacista che risulta assegnatario di una farmacia per concorso acquisisce per ciò stesso l'idoneità, essendo questa contenuta, come il meno nel più, nella titolarità da lui conseguita.

In particolare, secondo la nota, l'art. 11 del dl. Cresci Italia avrebbe introdotto nel sistema - oltre alla titolarità individuale e alla titolarità sociale - una non meglio identificata *contitolarità* di farmacia, quindi una *terza forma di titolarità* che andrebbe ascritta *congiuntamente* a tutti (due o più) i concorrenti che in forma associata abbiano conseguito in via definitiva una farmacia; di qui, essendo pure costoro dei (con)titolari di farmacia per aver "vinto il concorso", l'acquisizione dell'idoneità anche da parte loro ex art. 12, l. 475/68, senza pertanto dover fare i conti con i fantasmi generati dal comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91.

Senza ripercorrere ancora una volta l'analisi critica di questa tesi (che è costretta per di più a postulare, nelle "speciali" - per il Ministero - società costituite tra vincitori in forma associata, una fantastica dissociazione tra *titolarità* della farmacia, pertinente congiuntamente ai soci, e *gestione* dell'azienda commerciale, spettante alla società come tale) e riesaminare le nefaste conseguenze che, se recepita e fatta propria da regioni e/o comuni, potrebbero derivarne nei concorsi straordinari ormai in fase di ultimazione (chi ha interesse può comunque rileggere la citata *Sediva news*), dobbiamo oggi dar conto di un ulteriore "passo in avanti" del Dicastero che - evidentemente non pago di aver configurato un'idea perfettamente aprioristica come questa - è ora andato addirittura ben oltre.

Un farmacista veneto, attento lettore di questa Rubrica e acuto

osservatore di quel che accade nel mondo del diritto delle farmacie, ci ha infatti trasmesso in questi giorni un estratto dal n. 97 del 2 aprile u.s. del BUR Emilia Romagna in cui è pubblicata la "Determinazione Direttore Generale sanità e politiche sociali 6 marzo 2014, n. 2876", che "determina" la "non ammissione al concorso pubblico regionale straordinario" emiliano di due candidati, uno dei quali (e con lui naturalmente anche tutti gli altri candidati con lo stesso partecipanti in forma associata) perché "privo del requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede farmaceutica consistente nel "non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni", di cui all'art. 2.6 del bando di concorso, in coerenza (sic!) alla previsione di cui all'art. 12 comma 4 della L. n. 475 del 1968".

Nelle premesse della "Determinazione", che raccontano la vicenda, si legge in particolare:

- che questo candidato, ma incauto e sfortunato farmacista aveva "dichiarato di essere stato socio di una società titolare di farmacia (non importa se rurale o urbana: ndr) che, nei dieci anni precedenti alla domanda di concorso, ha ceduto ad un terzo l'"azienda farmacia";

- che la Direzione regionale aveva chiesto "al Ministero della Salute, Direzione Generale di Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure (una maxi D.G., come vediamo: ndr) di chiarire se la cessione della titolarità dell'intera "azienda farmacia" a terzi, nel caso in cui un candidato fosse socio al momento della cessione, comporta, per quel candidato, il mancato possesso del requisito di partecipazione alla procedura di assegnazione di sede farmaceutica consistente nel "non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni di cui ecc.";

- e che il Dicastero con nota n. 6955-P-27/1/2014 del 27 gennaio 2014 (concepita ed elaborata, supponiamo, dalla stessa D.G. cui il quesito era stato rivolto), conservata in atti del servizio regionale "Politica del farmaco", ha "chiarito (?) che nella fattispecie descritta è ravvisabile quella cessione di titolarità cui fa riferimento il legislatore quando ne fissa limiti e restrizioni nella legge 475/1968, trattandosi, in punto (?), di cessione di titolarità a terzi d'intera azienda".

Se quindi per l'Ufficio Legislativo del Ministero la titolarità della farmacia pertiene *congiuntamente* ai soci soltanto nelle società personali costituite tra vincitori in forma associata ma non in quelle formate ai sensi dell'art. 7 della l. 362/91 (e non c'è dubbio che il convincimento fosse proprio questo, se riguardiamo la nota del 23 novembre 2012 dove la *contitolarità* tra i soci è configurata testualmente come vicenda "in deroga" appunto all'art. 7), invece - per quella maxi Direzione Generale, evidentemente tuttologa - anche nelle società di "diritto comune" devono ritenersi sempre i soci, e sempre *congiuntamente* tra loro, i soggetti autorizzati all'esercizio della farmacia o, se si preferisce, i concessionari del relativo servizio pubblico, e conseguentemente gli autentici (con)titolari.

Perciò, quando una qualunque società di farmacisti cede e trasferisce a terzi l'"azienda farmacia" (almeno la cessione di singole quote sociali è quindi fuori pericolo...) è solo questa - coerentemente con la dissociazione *titolarità-azienda* ipotizzata dalla nota ministeriale precedente - l'oggetto della cessione, e non anche dunque il diritto di esercizio (=titolarità) che è invece trasferito *congiuntamente* da tutti i soci, cosicché, intervenuta la cessione, costoro incappano *tutti* nella *preclusione decennale* di cui al quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68.

Non sappiamo se ridere o piangere, ma indubbiamente è difficile non convenire con il sempre più massiccio movimento politico e d'opinione che invoca un brusco ridimensionamento, nel ruolo e nelle persone, della nostra alta e meno alta burocrazia, in grado, come abbiamo appena

dovuto constatare, di sfornare sciocchezze con la più grandiosa disinvoltura (non disponiamo del testo integrale di questa nota ministeriale, ma quel che ne riferisce il provvedimento della Regione pare sufficiente per qualificarla come merita).

Faremmo torto a chi legge se ci attardassimo più di tanto sull'inconsistenza di questa forzosa riconduzione a *farmacisti persone fisiche* (quelli che partecipano ad una società) anche della *titolarità* di una farmacia sociale, che può infatti essere ascrivibile soltanto alla *società come tale*, non quindi - pensando, poniamo, ad una sas - all'accomandante che possiede l'1% del capitale e neppure all'accomandatario che partecipa per il residuo 99%.

È in ogni caso una riconduzione puramente apodittica perché senza un fondamento, né di lettera né di sistema, e per di più contraddetta da tutto: d'altra parte, trascurando per carità di patria il codice civile, che pure da solo non dà scampo ai ministeriali, basterebbe scorrere il fondamentale comma 1 dell'art. 7 della l. 362/91, secondo cui "la *titolarità* dell'esercizio della farmacia privata è *riservata a persone fisiche...*, a *società di persone ecc.*", dove pertanto pare indiscutibile la volontà del legislatore di ben distinguere *in principio* le une dalle altre.

Senza contare, per tornare alla *preclusione decennale*, che il quarto comma dell'art. 12 - dettata in termini non equivoci per il solo "*farmacista che abbia ceduto la propria farmacia*" - è una disposizione ovviamente restrittiva che non tollera quindi letture o interpretazioni analogiche, né amenità del genere.

Nessuno può negare, beninteso, che almeno alcune delle tante disposizioni previgenti alla l. 362/91 (e quindi all'ingresso nella normativa di settore della società personale tra farmacisti quale soggetto legittimato ad assumere la titolarità di una farmacia), pur scritte certamente per il solo titolare in forma individuale, potrebbero essere estese anche ai farmacisti soci.

Ma a questo deve provvedere in principio il legislatore che infatti vi ha provveduto, ad esempio, proprio sul versante dell'*idoneità* cui accennavamo all'inizio.

Come d'altronde vediamo disposizioni che, pur destinate espressamente al socio, potrebbero riguardare anche il titolare in forma individuale (si pensi al sistema delle incompatibilità di cui all'art.8 della l. 362/91), essendo però anche in tal senso necessaria (ancor più che nel caso precedente) una precisa disposizione di legge.

Certo, è sempre possibile in astratto - conoscendo i nostri giudici amministrativi - che sia invece il Consiglio di Stato (e sotto qualche aspetto anche la Corte Costituzionale), nella sua incessante attività pretoria, a porre qualche tassello di raccordo tra i due sottoinsiemi, ma è sicuro che quest'opera di cucisciucisci non può competere a un funzionario ministeriale cui non è permesso creare dal nulla una norma che non c'è.

Del resto qui persino il Supremo Consesso amministrativo avrebbe grandi difficoltà a riferire a persone fisiche, anche se congiuntamente tra loro, la *titolarità* della farmacia di una società di farmacisti, perché, come si è appena ricordato, il primo comma dell'art. 7 della l. 362/91 esprime una chiara scelta di campo del legislatore, anzi un principio fondamentale e portante del sistema che quindi permea fatalmente tutte le disposizioni che siano ad esso anche indirettamente riconducibili.

L'incapacità, l'accidia, o peggio ancora, di amministrazioni - pur robuste e organizzate come quelle regionali - di sbagliare con la propria testa, rimettendo sostanzialmente a un quasi "quisque de populo" come il Ministero (in questo caso, della Salute) qualsiasi patata men che fredda, così da trarsi d'impaccio ogni qualvolta sia possibile sfuggire alle proprie responsabilità, è dunque all'origine anche di questa brutta

storia emiliana che rischia purtroppo di infettare, grazie all'intermediazione ministeriale, tutti i concorsi straordinari.

Come se insomma i concorsi non fossero già per conto loro ricchi di criticità e portatori di problemi su parecchi fronti, sopraggiunge anche una tegola del genere; sciaguratamente, però, quella precedente - pur censurata vibratamente e senza sconti (c'è stata, ci pare, una sola immancabile voce "filo-governativa"...), sia dall'inclita che dal volgo - non è stata oggetto della minima riflessione in sede ministeriale, e quest'altra, che va persino al di là della prima e che può rivelarsi foriera, se ci ragioniamo un istante, di mille altre conseguenze, rischia nei fatti di non avere miglior sorte.

Sarebbe tuttavia il caso che almeno in questa vicenda chi può e/o chi deve faccia di tutto - reagendo adeguatamente a questi imperdonabili infortuni ministeriali - per spegnere l'incendio prima che divampi e faccia danni (nella grande platea dei partecipanti ai concorsi straordinari, ma in realtà nell'intera categoria in generale), senza dover attendere a tutti i costi il giudice amministrativo.

Al quale comunque quel farmacista "non ammesso" al concorso emiliano farà sicuramente ricorso.

(gustavo bacigalupo)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La "voluntary disclosure" è legge**

Legge 28/03/2014, n. 50

È stato infatti convertito in legge con modificazioni il DL 28/01/2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, la c.d. "*voluntary disclosure*" (v. *Sediva News* del 29/01/2014)

➤ **Le novità del "Piano Casa"**

Decreto Legge 28/03/2014, n. 47

Come si è ricordato nella *Sediva News* del 04/04/2013 (v. sopra) è stato pubblicato sulla G.U. il cd. "Piano Casa" 2014, nel quale vengono introdotte importanti novità in tema di affitti e *cedolare secca*.

➤ **Job Act: novità in materia di lavoro**

Decreto legge 20/03/2014, n. 34

Al provvedimento abbiamo accennato nella *Sediva news* del 19/03/2014, ma ne ripareremo più a fondo dopo la sua conversione in legge.

➤ **Il reato di infedele od omessa dichiarazione annuale IVA non può essere meno grave di quello di mancato pagamento dell'imposta però regolarmente dichiarata**

Corte Costituzionale - sent. 08/04/2014, n. 80

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, perché contrario al principio di uguaglianza, dell'art. 10 *ter* del D.Lgs. 74/2000, tenuto conto che tale disposizione assoggetta l'omesso versamento dell'IVA - che sia stata però correttamente denunciata in dichiarazione - ad un "*trattamento deteriore*" rispetto a quello riservato a chi la dichiarazione non la produca affatto ovvero ne presenti una infedele, essendo questi ultimi "*illeciti incontestabilmente più gravi*" (v. sopra *Sediva news* del 16/04/2014).

➤ **La Consulta bocchia anche i super-sconti degli affitti in "nero" denunciati dagli inquilini**

Corte Costituzionale - sent. 10/03/2014, n. 50

Questa decisione ha invece dichiarato l'illegittimità dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 perché avrebbero infranto per eccesso di delega quanto stabilito dalla L. 23/2011. In pratica, sono state abrogate dalla Corte le norme che consentivano all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi

ufficio delle Entrate, beneficiando in tal caso di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale, e quindi inferiore più o meno del 70-80% ai valori di mercato.

➤ **Ancora una volta un Tar distingue tra criterio topografico e criterio della distanza.**

Tar Lazio - sent. 25/03/2014, n. 322

È un tema che abbiamo trattato fino alla noia nella nostre *Sediva news* e in questo *Notiziario*, evidenziando ripetutamente l'assoluta inconfigurabilità di questo distinguo, che purtroppo però, come si vede, un Tar continua meccanicamente (e senza tenere in alcun conto la novella contenuta nell'ultimo cpv del comma 6 dell'art. 11 del DL Cresci Italia) a evocare per affermare la non "riassorbibilità" - nel quadro applicativo del comma 2 dell'art. 2 della l. 362/91 - delle farmacie rurali perché istituite con il criterio topografico e non con quello della distanza che riguarderebbe invece, chissà perché, le sole farmacie urbane.

➤ **Si ai benefici "prima casa" se il Comune ritarda il rilascio delle autorizzazioni edilizie**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 09/04/2014, n. 8392

Se il contribuente dimostra di aver comunque agito con la dovuta diligenza, il ritardo della P.A. nel rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie giustifica il mantenimento delle agevolazioni fiscali "prima casa" riconosciute all'acquirente dell'immobile.

➤ **Revoca del bonus "prima casa" se l'inquilino non libera l'immobile entro i 18 mesi dall'acquisto**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - ord. 02/04/2014, n. 7764

Possono invece venir meno i benefici "prima casa", se contestati dall'A.f., anche laddove il contribuente non abbia potuto trasferire la propria residenza, nel prescritto termine (18 mesi), per via del mancato rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

➤ **L'accertamento è nullo se non vi è indicata l'aliquota impositiva applicata**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 02/04/2014, n. 7635

La mancata esposizione nell'accertamento dell'aliquota applicata è causa di nullità dell'atto in quanto l'omissione non consente al contribuente di rilevare agevolmente l'imposta richiesta.

➤ **L'illegittimità dell'accertamento basato sugli Studi di settore deve essere dimostrata**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 02/04/2014, n. 7621

Il contribuente non può limitarsi a eccepire che l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo, ma deve anche dimostrare l'inapplicabilità in concreto dello "standard" prescelto, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici.

➤ **Nuovi interessi di mora per le cartelle pagate in ritardo**

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate - 11/04/2014

Con effetto dal prossimo 1° maggio è stato ridotto dal 5,2233% al 5,14% su base annua la misura dell'interesse da applicare (al momento del calcolo dei maggiori importi

dovuti) sulle somme iscritte a ruolo e versate dopo i 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento.

(Studio Associato)

3 - SCADENZE FINE APRILE E MAGGIO 2014

22/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2013, c.d. *spesometro* per i contribuenti con liquidazione *Iva trimestrale*.

30/04 - Presentazione del Mod. 730 ai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici, sempreché prestino assistenza fiscale) da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che intendano avvalersi di tale loro assistenza.

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

15/05 - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da D.D.T. o da altro documento equipollente.

16/05 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti *mensili* e iva relativa al primo trimestre 2014 per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile.

16/05 - Versamento mediante *F24 online* della prima rata dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare riferiti all'anno 2014.

16/05 - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati - o effettuati in misura insufficiente - entro il 16 aprile 2014 (*ravvedimento*) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3%.

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale "Relazione sulla gestione" e "Relazione del Collegio Sindacale" presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2014, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio).

31/05 - Presentazione del Mod. 730/2014 al CAF o al professionista abilitato da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi di questa forma di dichiarazione dei redditi in luogo del mod. UNICO 2014.

* * *

"Piazza Pitagora" e "Sediva News"

Sospendono oggi le loro edizioni ordinarie per le festività pasquali e danno appuntamento al 29/04/2013

BUONA PASQUA

anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)